

# Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera»

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera»<sup>2</sup> depositata  
il 14 ottobre 2005;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 marzo 2007<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera» del 14 ottobre 2005 è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

### *Art. 77*

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni vegliano affinché le foreste possano svolgere simultaneamente e durevolmente la loro funzione protettiva, economica, sociale e di conservazione della biodiversità. Essi organizzano la manutenzione delle foreste.

<sup>2</sup> La Confederazione stabilisce i principi applicabili alla protezione delle foreste.

<sup>3</sup> Promuove le misure di conservazione delle foreste e il risanamento delle foreste danneggiate.

<sup>4</sup> L'area forestale della Svizzera è protetta nella sua integralità; i dissodamenti sono vietati. La legge può prevedere, mediante compensazione, eccezioni a scopi di utilità pubblica.

<sup>5</sup> La perennità della copertura boschiva è garantita da una prassi di silvicoltura prossima alla natura; il taglio raso al suolo è vietato.

## **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2005 5899

<sup>3</sup> FF 2007 3493

